

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2326

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 13 giugno 1990

d'iniziativa dei deputati PORTATADINO, BASSANINI, ALBORGHETTI, ANIASI, ANSELMI, ARTIOLI, AZZARO, BALBO, COLONI, DONAZZON, FINCATO, GUERZONI, MASINA, MOTETTA, NAPOLI, PARLATO, RAUTI, RIDI, RODOTÀ, RUTELLI, SERAFINI Massimo, SILVESTRI, SOAVE, STEGAGNINI, TEODORI, VISCO, ZOLLA e PATRIA

(V. Stampato Camera n. 1504)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 21 giugno 1990

Disciplina dei voli turistici in zone di montagna

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il volo e l'atterraggio di aeroplani ed elicotteri in zone di montagna è disciplinato dalla presente legge, ferme restando le vigenti disposizioni riguardanti la navigazione aerea.

2. Resta salva la legislazione in materia già adottata, alla data di entrata in vigore della presente legge, dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 2.

1. È vietato il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio nei parchi naturali nazionali e nelle riserve naturali integrali istituite dalle regioni.

2. L'atterraggio su aviosuperfici, segnalate e non, poste a quote superiori a 1.100 metri sul livello del mare e il sorvolo a bassa quota di zone di montagna superiori alla predetta altitudine sono soggetti ad autorizzazione specifica, ai sensi della presente legge.

Art. 3

1. Per consentire l'esercizio di limitate ed ordinate attività turistico-commerciali in zone di montagna per mezzo di aeroplani ed elicotteri il Ministero dei trasporti, sentito il Ministero per i beni culturali ed ambientali, nell'ambito della preminente salvaguardia dell'ambiente, autorizza imprese, regolarmente munite della licenza per l'esercizio dei servizi di trasporto aereo non di linea, di cui all'articolo 788 del codice della navigazione, ad effettuare voli turistici e sportivi secondo itinerari prefissati, nonchè atterraggi per trasporto di passeggeri in aviosuperfici, segnalate e non, che non si trovino a quote superiori a 2.500 metri sul livello del mare

nell'arco alpino, ovvero a quote superiori a 2.000 metri sul livello del mare nell'Appennino, ovvero, trattandosi di cime, a quote superiori a 1.100 metri sul livello del mare, indicate dalla regione in cui si trova l'aviosuperficie di arrivo o la mèta del volo.

Art. 4.

1. Su indicazione di ciascuna regione e per ciascuna di esse, il Ministero dei trasporti autorizza quattro itinerari per voli turistico-commerciali e due aviosuperfici per atterraggi, nonchè i relativi itinerari d'approccio. Il Ministero dei trasporti autorizza inoltre l'esercizio di altre dieci aviosuperfici per l'atterraggio, complessivamente nell'arco alpino, su conforme parere del Ministero per i beni culturali e ambientali, e stabilisce la distribuzione tra le regioni interessate in proporzione alla superficie di territorio di ciascuna regione superiore alla quota di 1.100 metri sul livello del mare. Restano fermi in ogni caso i limiti di cui all'articolo 3.

2. Il Ministero dei trasporti rilascia le autorizzazioni alle imprese condizionata-mente alla stipula di convenzioni relative a interventi di pubblica utilità o di salvataggio di persone e beni.

3. Le convenzioni possono contemplare specifiche limitazioni operative per il numero dei voli giornalieri e stagionali.

4. A richiesta delle regioni, il Ministero dei trasporti può vietare, permanentemente o temporaneamente per determinati periodi dell'anno, l'esercizio dei voli e degli atterraggi, anche sugli itinerari e sui punti di atterraggio consentiti in via generale ai sensi della presente legge.

Art. 5.

1. La presente legge non si applica:

- a) alle forze armate, alle forze di polizia, ai vigili del fuoco, alla guardia forestale, al servizio della protezione civile;
- b) alle operazioni di soccorso;
- c) ai velivoli senza motore.

Art. 6.

1. Il Ministero dei trasporti, su parere vincolante della regione, concede specifiche autorizzazioni, di durata annuale, per lo svolgimento di attività in conto proprio di lavoro aereo e in conto terzi senza atterraggio, nonché per attività di rifornimento e di smaltimento obbligatorio dei rifiuti di insediamenti abitativi e produttivi, di rifugi e di alpeggi non raggiungibili con altri mezzi di trasporto.

2. Nell'ambito dei parchi naturali e delle riserve naturali integrali, le autorizzazioni di cui al comma 1 sono concesse su conforme parere delle rispettive amministrazioni.

Art. 7.

1. L'esercizio di voli turistico-commerciali in zone di montagna senza preventiva e specifica autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 3.000.000, nonché con la sospensione della licenza per l'esercizio dei servizi di trasporto aereo non di linea, di cui all'articolo 788 del codice della navigazione, da uno a tre mesi.

2. L'inosservanza della disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3.000.000 a lire 6.000.000 e con la sospensione della licenza per l'esercizio dei servizi di trasporto aereo non di linea da uno a tre anni.

3. L'inosservanza delle prescrizioni relative agli itinerari e ai punti di atterraggio da parte di chi è provvisto della specifica autorizzazione per il volo e l'atterraggio in zone di montagna, di cui alla presente legge, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.000.000 e con la sospensione della licenza per l'esercizio dei servizi di trasporto aereo non di linea da uno a tre mesi.